

AGEVOLAZIONI

D.L. 21/2022: il credito d'imposta carburanti in agricoltura e pesca

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, LA COLLABORAZIONE ATTIVA E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il **D.L. 21/2022** introduce un **contributo straordinario** connesso all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

In particolare, l'[articolo 18](#) del decreto riconosce alle **imprese** esercenti, appunto, **attività agricola** e attività della **pesca** un **credito di imposta** pari al **20%** della spesa sostenuta per l'**acquisto** del **carburante** effettuato nel **primo trimestre solare** dell'anno **2022**.

Ai fini del bonus la spesa deve essere comprovata mediante le relative fatture, **al netto dell'imposta sul valore aggiunto**.

Il contributo ha lo scopo di **compensare parzialmente i maggiori oneri effettivamente sostenuti** per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle due attività economiche interessate.

Il **credito d'imposta**:

- può essere utilizzato, **entro il 31 dicembre 2022**, esclusivamente in **compensazione**, utilizzando il modello di pagamento **F24** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)); in tal caso non trovano applicazione i limiti annuali di compensabilità normativamente previsti, vale a dire quello di 250mila euro per i crediti da esporre all'interno del quadro RU del modello Redditi ([articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)) e quello di **due milioni di euro per i crediti d'imposta e contributivi compensabili in F24** ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale ([articolo 34 L. 388/2000](#));
- **non concorre** alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito ([articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **è cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, **fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari “vigilati”** iscritti all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ([articolo 106, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 385/1993](#)), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia ([articolo 64 D.Lgs. 385/1993](#)) ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia dal “Codice delle assicurazioni private” ([D.Lgs. 209/2005](#)); in relazione a ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trovano applicazione le disposizioni previste dal **Decreto Rilancio** in materia di bonus edilizi ([articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020](#)), in forza delle quali gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cessione dei crediti **non procedono alla loro acquisizione qualora ricorrono i presupposti delle fattispecie delineate dagli articoli 35 e 42 del D. Lgs. 231/2007** (si tratta, rispettivamente, delle ipotesi di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da segnalare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia operante presso la Banca d'Italia e di obbligo di astensione dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni per impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela). La mancata osservanza di tali regole determina la **nullità** dei contratti di cessione. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono a un professionista abilitato o al responsabile di un Centro di assistenza fiscale il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione;
- deve essere **utilizzato** dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e in ogni caso entro il 31 dicembre 2022.

La definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni relative alla **cessione** e alla **tracciabilità** del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento al **tax credit** in esame trovano applicazione le ordinarie disposizioni in ordine ai poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria e alle modalità di recupero degli importi non spettanti ([articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020](#)).

Infine, il legislatore espressamente prevede che le disposizioni relative al credito d'imposta si applicano nel rispetto della **normativa europea** in materia di **aiuti di Stato**.